

**PROVVEDIMENTO RECANTE INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DI
CONTROLLI RAFFORZATI CONTRO IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI
PROLIFERAZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA**

LA BANCA D'ITALIA

Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere lo sviluppo di programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa ed, in particolare, le risoluzioni n. 1540/2004, n. 1673/2006, n. 1695/2006, n. 1718/2006, n. 1737/2006, n. 1747/2007 e n. 1803/2008 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

Viste le posizioni comuni del Consiglio 2007/140/PESC del 27 febbraio 2007, 2008/652/PESC del 7 agosto 2008, 2008/479/PESC del 23 giugno 2008 e 2008/842/PESC del 10 novembre 2008 concernenti misure restrittive contro l'Iran;

Visto il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio del 19 aprile 2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1110/2008 del Consiglio del 10 novembre 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visti, in particolare, gli articoli 20, 28, comma 4 e 41 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

D'intesa con l'Unità di Informazione Finanziaria;

Udito il parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria;

EMANA



**le accluse “INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESERCIZIO DI CONTROLLI
RAFFORZATI CONTRO IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI
PROLIFERAZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA”**

Roma, 27.5.2009

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Fabrizio Saccomanni

Delibera n. 357 del 27.5.2009

**Indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati
contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di
armi di distruzione di massa**

Premessa

1. La proliferazione di armi di distruzione di massa riguarda le attività legate all'ideazione e realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare, chimica o batteriologica. Questi programmi, perseguiti al di fuori degli ambiti e dei limiti consentiti dai vigenti accordi internazionali, costituiscono una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, così come affermato dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1540/2004, che prevede a carico degli Stati membri l'obbligo di adottare specifiche misure finanziarie per contrastare la proliferazione di armi di distruzione di massa, ponendo in luce il rischio che tale fenomeno possa favorire l'acquisizione di materiale bellico da parte di terroristi.

La lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa ha fatto emergere la necessità di dedicare una particolare attenzione ai flussi finanziari che ne sostengono lo sviluppo. Le Nazioni Unite e l'Unione europea considerano il finanziamento dei programmi di proliferazione un'attività illegale al pari della stessa proliferazione e hanno formulato divieti di assistenza o supporto finanziario a soggetti implicati nei menzionati programmi.

La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1673/2006 ha ribadito i suddetti obblighi ed ha sottolineato la necessità che tutte le giurisdizioni adottino adeguate misure di contrasto. Ulteriori e specifiche misure di prevenzione e contrasto della proliferazione sono state adottate dal Consiglio di Sicurezza nei confronti di Repubblica Democratica di Corea (Risoluzione 1695/2006; 1718/2006) e Iran (Risoluzione 1737/2006; 1747/2007; 1803/2008).

L'Unione europea e i suoi Stati membri, nell'ambito della Strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottata dal Consiglio europeo nel dicembre 2003 e rivista nel dicembre 2008, sostengono le iniziative della comunità internazionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno. In tale quadro, sono stati emanati appositi atti volti a dare attuazione alle disposizioni adottate in sede ONU (cfr. Posizioni Comuni 2007/140/PESC e 2008/652/PESC e regolamento CE 423/2007).

In particolare, il Regolamento (CE) n. 423/2007, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1110/2008, prevede una serie di misure restrittive nei confronti dell'Iran, tra le quali il congelamento di fondi e risorse economiche di persone o entità associate allo sviluppo di attività sensibili in termini di proliferazione, nonché prescrive a carico degli enti creditizi e finanziari l'obbligo di segnalare operazioni sospette riconducibili al finanziamento delle attività di proliferazione rilevate nelle attività con altre banche e istituzioni finanziarie domiciliate in Iran, le loro succursali e filiali estere, ovvero controllate da persone o enti domiciliati in Iran.

Inoltre, al fine di fornire sostegno all'azione degli Stati membri nella lotta al finanziamento dei programmi di proliferazione, il Gruppo di Azione finanziaria internazionale (GAFI) ha elaborato linee guida volte ad assistere gli Stati membri nel dare attuazione alle disposizioni sulle sanzioni di natura finanziaria contenute nelle Risoluzioni delle Nazioni Unite 1718(2006) contro la Corea del Nord, e 1737(2006), 1747(2007) e 1803(2008) contro l'Iran¹.

¹ Cfr. FATF-GAFI, *Guidance regarding the Implementation of Financial Provision of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction*, June 2007; id., *Guidance regarding the Implementation of Activity Based Financial Prohibitions of United Nations Security Council Resolution 1737*, October 2007; id., *Guidance on Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolution 1803*, October 2008.

In tale quadro si considera che l'instaurazione, anche inconsapevole, da parte degli intermediari di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 231/2007 di rapporti con soggetti implicati nei citati programmi di proliferazione può comportare rilevanti effetti negativi per la stabilità nonché importanti rischi reputazionali e operativi.

Ai fini della salvaguardia dell'integrità e stabilità degli intermediari, nonché della fiducia del sistema finanziario nel suo complesso, si reputa quindi necessario fornire agli intermediari linee guida riguardo ai comportamenti da tenere e ai controlli da effettuare nei rapporti e nelle operazioni eventualmente intrattenuti con controparti coinvolte, direttamente o indirettamente, in programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa.

Identificazione e valutazione del rischio

2. Gli intermediari devono utilizzare le informazioni riguardanti la propria clientela e le operazioni da essa svolte, acquisite nel quadro delle procedure di adeguata verifica, al fine di valutare se le transazioni e i rapporti (nei quali sono ricompresi anche i conti di corrispondenza, nonché le relazioni d'affari quali, ad es., le *joint ventures*, prestiti in pool, etc.) siano riconducibili, in maniera diretta o indiretta, a soggetti o entità coinvolti in programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa.

3. Gli intermediari devono dotarsi di procedure di controllo in grado di determinare la corrispondenza dei dati identificativi, acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività di adeguata verifica della clientela, con quelli contenuti nelle liste di soggetti e entità sottoposti a sanzione in base alla vigente legislazione comunitaria ovvero individuati nell'ambito di decreti emanati dal Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, su proposta del Comitato di Sicurezza Finanziaria ai sensi dell'art. 4, del d.lgs. n. 109/2007, al fine di applicare le previste misure di congelamento dei beni e delle attività economiche. Tali controlli dovranno essere effettuati, nel caso di nuovi clienti, prima dell'instaurazione del rapporto o della prestazione del servizio richiesto; nel caso di clientela già acquisita, andranno anche considerati gli aggiornamenti delle liste in questione.

4. In base all'approccio basato sul rischio introdotto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 231/2007, le informazioni riguardanti la clientela e le operazioni da essa svolte, acquisite dagli intermediari nel corso delle procedure di adeguata verifica, devono essere analizzate nell'ambito di apposite procedure di valutazione per determinare il grado di rischio di coinvolgimento in attività di proliferazione attribuibile. A tal fine assumono particolare rilievo, tra i criteri generali indicati, quelli che fanno riferimento all'area geografica ovvero alla prevalente attività svolta.

La determinazione del grado di rischio di coinvolgimento in attività di proliferazione potrà essere effettuata anche utilizzando gli indici di anomalia previsti nell'allegato 1.

Con riferimento alle operazioni occasionali, gli intermediari dovranno porre particolare cura nell'assumere tutte le informazioni necessarie per determinare l'effettivo grado di rischio attribuibile alla specifica prestazione richiesta, privilegiando –qualora le operazioni siano valutate ad alto rischio- modalità operative di svolgimento che ne assicurino la maggiore tracciabilità.

Misure di controllo rafforzate

5. Nel caso di operazioni o rapporti che presentano un rischio elevato di coinvolgimento in attività di proliferazione, gli intermediari devono adottare misure di controllo rafforzate volte a monitorare con particolare attenzione l'evoluzione del rapporto. In particolare, tali misure potranno consistere in:

- a) richiesta di informazioni aggiuntive, anche mediante la produzione di idonea documentazione, su
 - i) origine dei fondi utilizzati o da utilizzare;
 - ii) beneficiario effettivo del rapporto o della prestazione richiesta;
 - iii) natura e scopo dell'operazione richiesta;
- b) nel caso di operazioni di pagamento, richiesta di informazioni complete sull'ordinante e sul beneficiario, anche attraverso la verifica della documentazione relativa alla transazione commerciale cui il pagamento si riferisce.

Quando gli intermediari, nell'ambito della procedura di adeguata verifica della clientela, non sono in grado di adottare tali misure di controllo rafforzate, non possono instaurare il rapporto, né eseguire la transazione, ovvero pongono fine al rapporto in essere, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007.

Rapporti di corrispondenza

6. Nel caso dei rapporti di corrispondenza, gli intermediari, nel quadro delle misure previste dall'art. 28, comma 4 del d.lgs. n. 231/2007, dovranno premurarsi di verificare la regolarità del rapporto intrattenuto con soggetti che possono presentare un rischio elevato di proliferazione, desunto anche in base agli indici di anomalia di cui all'Allegato n. 1. In particolare, agli intermediari spetta:

- a) Condurre una valutazione di rischio su:
 - i) i clienti per conto dei quali opera il corrispondente;
 - ii) i prodotti o i servizi offerti dal corrispondente.
- b) Rivedere, sulla base della valutazione di rischio di cui alla lettera a), le procedure e i controlli applicabili alla relazione di corrispondenza con la controparte che presenti un alto rischio di proliferazione.

Quando gli intermediari, nell'ambito della procedura di adeguata verifica della clientela, non sono in grado di adottare tali misure di controllo rafforzate, non possono instaurare il rapporto, né eseguire la transazione, ovvero pongono fine al rapporto in essere, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007.

Obblighi degli intermediari

Obblighi di comunicazione

7. Gli intermediari devono inoltre:

- comunicare alla UIF entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari adottati in materia ovvero dei decreti di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 109/2007 le misure di congelamento di fondi e risorse economiche applicate, indicando i soggetti coinvolti nonché l'entità dei capitali e delle disponibilità congelate;

- comunicare alla UIF le operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati; nonché a quelli in via di designazione dei quali la UIF fornisca loro informazioni sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Obblighi di segnalazione

8. Le attività di finanziamento dei programmi della proliferazione rappresentano un fenomeno complesso e pericoloso, al quale gli intermediari devono rispondere in modo responsabile e consapevole.

Gli intermediari devono pertanto procedere alla segnalazione delle operazioni sospette riconducibili al finanziamento delle attività di proliferazione alla UIF con la massima tempestività, avvalendosi per la rilevazione delle stesse anche degli indicatori di anomalia riportati in allegato, secondo quanto previsto nell'articolo 41 del d. lgs. n. 231/2007, onde consentire alla UIF l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'articolo 6, comma 7, lett. c del d.lgs. n. 231/2007.

Allegato

Al fine di rilevare profili di anomalia che possono essere ricondotti al finanziamento di programmi di proliferazione, gli intermediari si avvalgono dei seguenti indicatori, elaborati sulla base delle specificità di tale fenomeno e complementari rispetto a quelli previsti dal Decalogo.

Indicatori di anomalia relativi alle controparti delle operazioni

1. Operazioni, richieste o poste in essere, in assenza di ragionevoli motivi adeguatamente documentati, specie se per importi complessivamente rilevanti da:

- a) clienti o intermediari insediati in aree geografiche individuate come a rischio di proliferazione di armi di distruzione di massa;
- b) intermediari per conto di società o altre entità aventi sede in aree geografiche individuate come a rischio di proliferazione di armi di distruzione di massa;
- c) clienti o intermediari insediati in aree geografiche note per carenze di tipo normativo o applicativo sui controlli all'esportazione ovvero carenze normative in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Indicatori di anomalia riferibili alle caratteristiche dell'operazione

2. Operazioni, richieste o effettuate in assenza di ragionevoli motivi adeguatamente documentati e secondo schemi operativi difformi dalla prassi corrente attinenti a:

- a) esportazione o commercio di beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa, specie se per valore incoerente rispetto ai prezzi di mercato;
- b) transazioni commerciali in cui:
 - il valore dichiarato della spedizione è stato sottostimato rispetto ai costi di imbarco;
 - il soggetto che provvede al trasporto dei beni risulta quale destinatario finale della spedizione;
 - i beni sono destinati ad aree geografiche apparentemente estranee all'attività economica del cliente;
 - il passaggio delle merci avviene attraverso paesi differenti rispetto a quello in cui ha sede il destinatario finale;
 - si rilevano incongruenze informative dalla documentazione complessiva relativamente alle parti coinvolte, indirizzi, destinazione finale.
- c) pagamenti disposti da soggetti non risultanti nelle lettere di credito o da altra documentazione relativa alla transazione commerciale sottostante;
- d) acquisto di società produttrici di beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa da parte di soggetti riconducibili ad aree geografiche a rischio di proliferazione, soprattutto se incoerenti con l'attività economica svolta.